



Edizione di sabato 29 aprile 2017

ADEMPIMENTI

Scomputo perdite in accertamento: i chiarimenti del fisco

di Raffaele Pellino

REDDITO IMPRESA E IRAP

Circolare nuovo regime di cassa: più dubbi sulla fiscalità delle S.S.

di Alberto Rocchi

CONTABILITÀ

Il calcolo del massimo ristorno nelle cooperative

di Viviana Grippo

PENALE TRIBUTARIO

La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta videosorveglianza: istruzioni per l'uso

di Dottryna

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

ADEMPIMENTI

Scompto perdite in accertamento: i chiarimenti del fisco

di Raffaele Pellino

Nuove indicazioni operative per lo scompto delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario che in adesione. Con la recente [circolare 15/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, fornito chiarimenti in materia, **affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scompto “automatico” (operato d’ufficio) riguardante le perdite “di periodo” e quello richiesto con il modello IPEA per le perdite “pregresse”.**

In primo luogo, sono affrontati i diversi aspetti legati allo **scompto “automatico” delle perdite di periodo**: si tratta delle perdite relative al **periodo d’imposta oggetto di rettifica**, automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati **dall’ufficio competente** all’emanazione dell’avviso di accertamento o dell’atto di adesione. Sul piano operativo, lo scompto automatico delle perdite “di periodo” si traduce in un **disconoscimento della perdita**. Pertanto, la rettifica del *quantum* dichiarato dal contribuente può consistere **nell’accertamento sia di una minor perdita che di un maggior reddito**.

In entrambi i casi **la perdita di periodo dichiarata risulta essere “neutra”** – in quanto disconosciuta – **ai fini della determinazione della maggiore imposta accertata**, calcolata per differenza tra l’imposta accertata e l’imposta dichiarata, ovvero tra il credito dichiarato e il minor credito accertato.

Pertanto, **l’ufficio notifica l’avviso di accertamento** (o predisponde l’atto di adesione se non preceduto da avviso di accertamento) **“in tutti i casi di rettifica della perdita dichiarata e anche qualora non emerga una maggiore imposta accertata”**. Tuttavia, considerato che a seguito della notifica dell’avviso di accertamento o della definizione in adesione l’ufficio dovrà procedere alla successiva riduzione delle perdite, è necessario **che l’atto sia “adeguatamente motivato”** in relazione al disconoscimento totale o parziale della perdita dichiarata.

L’ufficio che ha scomputato in “automatico” le perdite di periodo, provvede altresì a ridurne l’importo nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica ([articolo 36-bis, comma 3-bis, D.P.R. 600/1973](#)).

Per quanto concerne, invece, lo **scompto delle perdite richieste con il Modello IPEA**, l’Agenzia ribadisce che **il contribuente “può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell’istanza, fino a concorrenza del loro importo”**.

In particolare, il contribuente può presentare l’IPEA **solo qualora dalla rettifica emerga un**

maggior reddito, “quindi solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l’eventuale disconoscimento delle perdite di periodo operata dall’ufficio accertatore”. Tale facoltà è riconosciuta anche in sede di accertamento con adesione.

Il Modello IPEA, si ricorda, può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

- notifica di avviso di accertamento ([articolo 42, D.P.R. 600/1973](#));
- istanza di accertamento con adesione, dopo la notifica dell'accertamento;
- procedimento di accertamento con adesione avviato su richiesta del contribuente ovvero su invito dell'ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento.

Nell'ambito dello stesso modello sono indicati **i dati relativi alle perdite disponibili** e di cui si chiede l'utilizzo a scomputo del maggior imponibile accertato/definito. In particolare, le perdite sono distinte per natura in:

- **perdite utilizzabili in misura limitata**, scomputabili nel limite dell'80% del maggior imponibile accertato, senza subire limiti temporali ([articolo 84, comma 1, Tuir](#));
- **perdite utilizzabili in misura piena** e senza limiti temporali in quanto realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva ([articoli 84, comma 2, e 8, comma 3, del Tuir](#));
- **perdite soggette a scadenza**, distinte per periodo di realizzo, quali, ad esempio, le perdite, ormai residuali, dei soggetti Ires maturate negli anni d'imposta 2004 e 2005, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione a Snc e Sas, le perdite attribuite per trasparenza da Snc e Sas.

In assenza di un vincolo di priorità, il contribuente in possesso di perdite utilizzabili sia in misura limitata sia piena, **può liberamente scegliere quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili**.

Riguardo i **termini di presentazione**, si rammenta che il Modello IPEA (approvato da ultimo con il [provvedimento 12/10/2016](#)) è presentato (in via telematica) dal contribuente:

- entro il **termine per la proposizione del ricorso**, nell'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento; il contribuente può presentare il modello anche dopo la presentazione dell'istanza di adesione ma, comunque, non oltre il termine per il ricorso, tenuto conto anche del periodo di sospensione;
- **nel corso del contraddittorio** instaurato con l'ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione.

Con la presentazione dell'IPEA **si sospende il termine per l'impugnazione** dell'avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni; tale sospensione si aggiunge a quella di 90 giorni prevista a seguito della presentazione **dell'istanza di adesione**, indipendentemente se tale istanza sia precedente o successiva all'IPEA. In entrambi i casi, il contribuente usufruisce di un

“periodo di sospensione” complessivo di 150 giorni.

In sintesi, i **termini di impugnazione** dell'avviso di accertamento, tenendo conto dei periodi di sospensione, possono schematizzarsi come segue:

Termine ordinario	Periodi di sospensione	Termine Totale
-------------------	------------------------	----------------



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Circolare nuovo regime di cassa: più dubbi sulla fiscalità delle S.S.

di Alberto Rocchi

La **società semplice** continua a far discutere. Questo strumento voluto e pensato dal legislatore civilistico come prototipo del modello societario, non ha ancora trovato una **giusta collocazione** all'interno dell'ordinamento a causa della sua peculiare posizione rispetto all'esercizio di **attività** considerate **commerciali**.

Recentemente (Studio 73/2016), il Consiglio Nazionale del Notariato, ha parlato di “eresia spezzata”: quella della **società semplice di godimento** che avrebbe concluso la sua “lunga marcia” all'interno dell'ordinamento grazie a una ricorrente normativa speciale che ne ha di fatto sdoganato l'esistenza. Parzialmente diversa l'opinione dei Notai del Triveneto, i quali nella massima G.A.10 pubbl. 9/2016, affermano che la **gestione di beni immobili**:

- **integra un'attività commerciale**, ove sia esercitata in maniera economica e con caratteristiche industriali ([articolo 2195, comma 1, n. 1, cod. civ.](#)), cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano **l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione** (si pensi ad una società di autonoleggio o ad una società di locazione di appartamenti-vacanze);
- **integra un'attività economica non commerciale**, ove sia svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, **in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale**, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori);
- integra una **comunione di godimento**, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli [articoli 1102 e 1103 cod. civ.](#) (facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota); quindi, in quest'ultimo caso, sarebbe **escluso il ricorso allo strumento societario**.

Sul versante fiscale, sono numerose le questioni ancora poco chiare: dal trattamento delle somme ricevute in caso di **liquidazione**, ai possibili **risvolti elusivi** delle trasformazioni, dall'applicazione della “neutralità” nelle **operazioni straordinarie**, al trattamento del **recesso tipico**.

Un problema particolarmente avvertito dagli operatori ma ben poco trattato dalla dottrina, riguarda il trattamento tributario delle molteplici attività che la società semplice può svolgere.

Accertato che i suoi confini, fiscalmente, possono estendersi ben al di là di quelli del mero godimento e che le **attività agricole svolte oltre le potenzialità del fondo**, non rientrano nei redditi fondiari, non è mai stato chiaro se ed entro che limiti si possa ammettere che la società possa dichiarare redditi d'impresa. Il problema è che la disciplina tributaria generale di questo tipo societario, nasce da una **definizione "in negativo"** mancando in questo senso una vera e propria dichiarazione d'intenti del legislatore. Dalla lettura dell'[articolo 6 Tuir](#), ultimo capoverso, si può desumere che **non si verifica** nei confronti della società semplice, **l'assorbimento dei redditi nel reddito d'impresa**, come avviene per le altre società di persone, quali le S.n.c. e le S.a.s.. Il mancato assorbimento dei redditi nel reddito d'impresa fa sì che la società semplice possa conseguire, separatamente, **diverse categorie di reddito** che, a loro volta, determinano il reddito complessivo della società ([articolo 8 del Tuir](#)).

Alla luce di questa ricostruzione normativa, taluni hanno sostenuto in dottrina che il reddito d'impresa **non può essere conseguito** da una società semplice.

Tuttavia, nessuna norma del Tuir esplicitamente dispone che la società semplice non possa conseguire un reddito d'impresa: non lo dice l'[articolo 5 Tuir](#) in tema di **redditi prodotti in forma associata**, sebbene esclusa dal novero dei soggetti richiamati proprio la società semplice, e non lo dice neppure l'[articolo 55 Tuir](#), norma base sui **redditi d'impresa**.

Per questa via si è sempre ammesso che la **società semplice agricola** che eccede i parametri dell'[articolo 32](#), **non può che conseguire un reddito d'impresa** anche se non organizzata in forma d'impresa; così come sarebbe fiscalmente inevitabile che la società semplice che svolgesse attività di pura impresa, ancorché civilisticamente inibito, dovrebbe, sul versante fiscale, **equipararsi a una società commerciale**.

Non sono tuttavia mancati esempi di uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria che hanno adottato una linea rigida anche se astrattamente compatibile con la normativa di riferimento: quella secondo cui **alla società semplice sarebbe impedito ogni sconfinamento entro l'ambito dei redditi d'impresa** e, di conseguenza, verificandosi la fattispecie, il tipo societario dovrebbe essere riqualificato **in società commerciale o società di fatto**.

La recente [circolare AdE 11/E/2017](#) sul **nuovo regime di cassa** per le imprese, sembra indirettamente voler acuire i dubbi che già avvolgono la materia. Nel paragrafo 2, a commento dell'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), il documento di prassi dispone che sono ammessi alla **contabilità semplificata** secondo i "nuovi" criteri:

- le **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali;
- le **imprese familiari** e le aziende coniugali;
- le società di **persone commerciali** (S.n.c. e S.a.s.);
- le società di **armamento** e le **società di fatto**;
- gli **enti non commerciali** con riferimento all'eventuale attività commerciale svolta.

Come si vede, **manca del tutto la società semplice**: un'esclusione peraltro coerente con lo

sviluppo delle norme del D.P.R. 600/1973 e con lo stesso [**articolo 5 Tuir**](#). Ma allora, da questa esclusione, confermata nell'ennesimo documento ufficiale, si deve desumere che **alla società semplice sia precluso dichiarare redditi d'impresa a determinazione analitica?** Ad esempio, non potrebbe optare per il regime ordinario in caso di agriturismo? O di allevamento eccedentario? O di attività connesse ex [**articolo 56-bis Tuir**](#)?

Il dubbio è legittimo, e andrebbe fugato con un organico intervento interpretativo.

Seminario di specializzazione
**L'INQUADRAMENTO "DEFINITIVO" DEL REGIME DI CASSA
E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Il calcolo del massimo ristorno nelle cooperative

di Viviana Grippo

Com'è noto con il D.Lgs. 139/2015, sono state apportate sostanziali modifiche ai criteri di redazione dei bilanci societari. In merito alle modifiche dell'[articolo 2425 cod. civ.](#) si evidenzia l'avvenuta **soppressione della sezione "E"** dello schema di **conto economico** dove trovavano allocazione i proventi e gli oneri straordinari.

È indubbio e facile da immaginare che detta soppressione possa avere determinato una serie di effetti di carattere operativo che gli operatori del settore sono tenuti a gestire in quanto il legislatore non ha indicato strade da seguire ma demandato alla prassi l'individuazione dei corretti comportamenti da seguire.

La soppressione dell'area straordinaria ha un immediato effetto anche in relazione al **calcolo dei ristorni per le cooperative**. La disciplina sulle società cooperative prevede, infatti, la necessità del preventivo calcolo dell'**avanzo di gestione** necessario alla determinazione del valore massimo di ristorno attribuibile ai soci. Per effettuare tale conteggio è necessario fare riferimento alle voci del conto economico e anche, se positivo, **al saldo della sezione E**.

Si pone quindi il problema di individuare un riferimento, alternativo al saldo positivo della *ex* sezione straordinari, al fine di determinare **l'avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci**, depurandolo dalle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società.

Fino al 31/12/2015 il calcolo del massimo ristorno andava infatti effettuato determinando **l'avanzo mutualistico** come segue:

utile di esercizio

+ ristorni imputati a conto economico

- saldi positivi degli aggregati D ed E di conto economico

e poi **moltiplicando** tale risultato **per la percentuale di mutualità prevalente**.

È quindi evidente come occorra domandarsi quali siano le implicazioni della soppressione della sezione E nel calcolo sopra indicato.

A tal riguardo è intervenuto il MiSE, il quale, nella **nota 29 marzo 2017**, ha chiarito come: "si

*ritiene che in continuità con le norme e la prassi dell'Autorità di vigilanza e dell'Amministrazione finanziaria in tema di determinazione del **massimo ristorno attribuibile**, nel calcolo dell'avanzo della gestione mutualistica **non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali** che devono essere **indicati in nota integrativa** ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, n. 13, cod. civ., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, anorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico".*

Ne deriva che in mancanza dell'area straordinaria dovranno essere sottratti nel calcolo gli **elementi "eccezionali", indicati in nota integrativa** di cui al [punto 13 dell'articolo 2427 cod. civ.](#), che siano però estranei allo scambio mutualistico, quali ad esempio:

- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da **trasferimenti d'azienda o di rami aziendali**;
- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da alienazione di **partecipazioni**;
- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da alienazione di **immobili e beni non strumentali**;
- il plusvalore derivante dall'acquisizione delle **immobilizzazioni materiali a titolo gratuito**.

L'elencazione, contenuta nella nota del MiSE, non può essere considerata esaustiva e pertanto sarà necessario procedere a una valutazione caso per caso.

La **nuova formula da adottare nel calcolo del massimo ristorno** imputabile ai soci cooperatori già dallo scorso **1/1/2016** e quindi per i bilanci ora in chiusura, sarà pertanto:

utile di esercizio

+ ristorni imputati a conto economico

- saldo, se positivo, dell'aggregato D di conto economico

- saldo, se positivo, degli elementi "*di entità e/o incidenza eccezionali*" estranei allo scambio mutualistico.

Per approfondire gli aspetti contabili dei ristorni nelle cooperative si veda "I ristorni delle cooperative" in [Circolare Tributaria](#) n. 6/2017.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DELLE COOPERATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti

di Luigi Ferrajoli

Nel nostro ordinamento la **gestione dei rifiuti** è oggetto della parte quarta del **D.Lgs. 152/2006**, c.d. **Codice dell'Ambiente**, che, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE, prevede misure volte a “**proteggere l'ambiente e la salute umana**”, con la finalità di prevenire e ridurre gli “*impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti*” e quelli concernenti l'utilizzo delle risorse.

Partendo innanzitutto dalla definizione, possiamo dire che, ai sensi dell'articolo 183, **è rifiuto** “**qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi**”, così individuando nel termine “**disfarsi**” la *conditio sine qua non* per classificare un oggetto o un bene come rifiuto (in tal senso, **sentenza 18/04/2002, causa C-9/00**, Corte di Giustizia).

I rifiuti sono classificati, sulla base dell'**origine**, in **rifiuti urbani e speciali** nonché, sulla base della caratteristica di **pericolosità**, in **rifiuti pericolosi e non pericolosi**.

A titolo esemplificativo, nei rifiuti **urbani** sono rinvenibili quelli **domestici**, quelli provenienti dallo “**spazzamento**” delle strade o quelli **vegetali** provenienti da aree verdi, mentre tra quelli **speciali** la normativa elenca i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione, costruzione, lavorazioni industriali, recupero e smaltimento**. In riferimento alla seconda citata distinzione, tra i rifiuti **pericolosi** vi sono quelli **esplosivi, infiammabili, nocivi, cancerogeni**, etc. indicati all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

La gestione dei rifiuti costituisce **attività di pubblico interesse** per cui essi devono essere organizzati senza mettere in **pericolo la salute dell'uomo** e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero **recare pregiudizio all'ambiente**. Sul punto, l'[articolo 177, comma 4](#), prevede che tale gestione deve avvenire:

- “*senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora*”;
- “*senza causare inconvenienti da rumori o odori*”;
- “*senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*”.

L'[articolo 178](#) elenca, a tal proposito, i principi sulla base dei quali si deve effettuare la gestione dei rifiuti che deve appunto avvenire conformemente ai criteri di **precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di

beni da cui originano i rifiuti, nonché del **principio che “chi inquina paga”**.

La disposizione anzidetta prevede in ogni caso una gerarchia, ossia un **ordine di priorità nelle opzioni ambientali**, messe a disposizioni da Stato, regioni, province ed enti locali, che è la seguente:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo (ad esempio, il recupero di energia);
-

Ciò vuol dire che, nel rispetto dell'anzidetto ordine, **devono essere adottate tutte le misure volte a incoraggiare le scelte** che garantiscono, in ottemperanza agli [articoli 177, commi 1 e 4](#), e [178](#), il **miglior risultato complessivo**, tenendo altresì conto degli **impatti sanitari, sociali ed economici**.

Con riferimento al delicato settore del **riciclaggio**, l'[articolo 181](#) prevede che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i **comuni** devono provvedere a realizzare **la raccolta differenziata**.

Invero, **entro il 2015**, le autorità competenti avrebbero dovuto realizzare la **raccolta differenziata**, almeno, **per carta, metalli, plastica e vetro**, e ove possibile, **legno**.

La normativa impone inoltre agli enti competenti di adottare tutte le misure necessarie per conseguire, **entro il 2020**, l'**aumento del 50%** della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e del **70%** della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi.

Per quanto concerne, infine, lo **smaltimento dei rifiuti**, esso deve essere effettuato in condizioni di **sicurezza** e costituisce la **fase residuale della gestione dei medesimi**, previa verifica, da parte della competente autorità, dell'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.

Per tale ragione, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere **il più possibile “ridotti” sia in massa che in volume**, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

In ogni caso, **la normativa vieta di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti**, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta videosorveglianza: istruzioni per l'uso

di Dottryna



La legge di Stabilità 2016 ha introdotto il riconoscimento di un credito d'imposta fruibile a partire da quest'anno dalle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per sistemi di videosorveglianza.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'agevolazione in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Misure agevolative*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si concentra sulle diverse modalità operative di utilizzo del bonus.

L'[articolo 1, comma 982 della L. 208/2015](#) ha previsto un credito d'imposta a favore delle **persone fisiche** che hanno sostenuto, **nel corso del 2016**, spese:

- per l'installazione di **sistemi di videosorveglianza** digitale o di sistemi di allarme;
- connesse alla stipula di **contratti con istituti di vigilanza**, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Sotto il profilo sostanziale, il *bonus* spetta **nella misura percentuale stabilita** sulla base del **rapporto tra le risorse stanziate** e il **credito complessivamente richiesto**. Come reso noto dall'Agenzia delle Entrate con [provvedimento n. 62015 dello scorso 30 marzo](#), la misura dell'agevolazione spettante nel 2017 sarà

pari al 100% dell'importo richiesto e risultante dalle **istanze validamente presentate**.

Si ricorda che per le spese sostenute in relazione all'immobile **adibito promiscuamente** all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta **viene ridotto del 50%** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3 del D.M. 6 dicembre 2016](#).

L'importo dell'agevolazione spettante deve poi **essere indicato nella dichiarazione** dei redditi – al **rgo G12** del modello 730/2017 ovvero al **rgo CR17** del modello Redditi Pf 2017, ed è

utilizzabile:

- **in compensazione con modello F24**, da presentare **esclusivamente tramite i servizi telematici** offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- **in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (esclusivamente per le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo).

Come confermato dalla [circolare AdE 7/E/2017](#), l'eventuale ammontare del **credito d'imposta non utilizzato** potrà essere fruito **nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale**.

Al fine di permettere ai contribuenti **l'utilizzo del bonus in compensazione** mediante modello F24, la [risoluzione AdE 42/E/2017](#) ha istituito lo specifico **codice tributo “6874”** da esporre nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*”, inoltre, deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa nel formato “AAAA”.

Alla luce delle indicazioni fornite si consideri il contribuente Mario Rossi il quale nel corso del 2016:

- ha sostenuto **spese per 10.000 euro in relazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale**,
- relativi ad un **immobile adibito promiscuamente** all'esercizio di **lavoro autonomo** e all'uso personale/familiare.

Nel 2017 l'importo dell'**agevolazione spettante sarà pari a 5.000 euro** ($50\% * 10.000$) e potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 compilato come segue.

SEZIONE ERARIO			
codice tributo	6874	Decorrenza del pratica	2016
IMPOSTE DIRETTE - IVA RIFERITE ALLA PONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESI		importi a debito versati	5.000,00
codice tributo		importi a credito compensati	
		TOPALE	A
			B
		SALDO: (A-B)	
SEZIONE INPS			

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [i requisiti per la fruizione del bonus](#);
- [le modalità di presentazione dell'istanza di attribuzione](#);
- [la cumulabilità del credito con altre agevolazioni](#);

- [L'elenco della documentazione rilevante da controllare e conservare.](#)

Convegni di aggiornamento

Convegno di 1 giornata intera - Maggio 2017

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

Udine 25/05/2017 - Padova e Verona 26/05/2017

Bologna e Firenze 30/05/2017 - Milano e Torino 6/06/2017

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: nessuna novità né cambio di rotta dalla BCE

- **La BCE vede una crescita solida e più omogenea per la crescita nell'Area Euro, mentre continua ad essere preoccupata per il basso livello di inflazione**
- **Modifiche alla politica monetaria sono premature in assenza di segnali convincenti a favore di un rialzo duraturo del livello dei prezzi**

Come atteso, nella riunione di aprile la BCE non ha modificato la *stance* di politica monetaria, lasciando invariati sia i livelli del corridoio sui tassi di interesse sia il target degli acquisti di titoli (60 miliardi al mese fino a dicembre 2017). Resta invariata anche la *forward guidance* per il futuro livello dei tassi di interesse (lo *statement* ha confermato che i tassi potranno mantenersi per un lungo periodo di tempo su livelli pari o inferiori a quelli attuali dopo il termine del programma di acquisto di titoli). Relativamente alla sequenza di uscita dalle misure ultra-espansive, il Presidente Mario Draghi ha ribadito che è ancora prematuro prendere decisioni al riguardo, dato che lo scenario di inflazione è fonte di preoccupazione: lo stimolo monetario resta necessario per raggiungere il target del 2%, vi è qualche timido segnale di ripresa dell'inflazione alla produzione, ma la componente salariale resta ancora silente e la BCE continua a guardare oltre le sole oscillazioni temporanee.


L'unica modifica nell'intervento di Draghi ha riguardato la descrizione dei rischi **per la crescita economica che, pur restando sbilanciati verso il basso, si sono gradualmente "spostati verso una configurazione più equilibrata"**. Nella sezione di Q&A il Presidente Mario Draghi ha confermato che è iniziata all'interno del Consiglio Direttivo una discussione sulla valutazione dei rischi legati alla crescita economica, indicando che alcuni membri considerano i rischi per la crescita ormai bilanciati: la settimana scorsa Benoit Coure aveva dichiarato pubblicamente che l'equilibrio dei rischi per l'economia era divenuto bilanciato, rendendo così impossibile per il Presidente Draghi non accennare al fatto che l'*assessment* sui rischi fosse stato oggetto di discussione all'interno del Consiglio Direttivo. **La soluzione adottata è stata ancora una volta quella di temporeggiare:** la ripresa economica dell'Area Euro resta robusta e più omogenea tra i suoi paesi rispetto agli anni passati, grazie anche al rafforzamento dell'economia globale, sebbene persistano elementi di fragilità in considerazione delle attuali incertezze internazionali. **La formula è stata concordata all'unanimità.** Non sono invece emersi elementi

di novità sulle misure per affrontare la disfunzione del mercato nel segmento a breve della struttura a termine governativa tedesca.

Di fatto, in questo meeting fortemente interlocutorio, il Presidente Mario Draghi ha rimandato ogni decisione al meeting di giugno, quando avrà a disposizione le nuove previsioni su inflazione e crescita e si conoscerà l'esito del secondo turno delle elezioni francesi. Più volte durante la conferenza stampa ha specificato che la "BCE non conduce le proprie scelte di politica monetaria su probabili esiti elettorali".


Tassi di Riferimento Banche Centrali

Tassi di Riferimento Banche Centrali



Bilanci Banche Centrali

Bilanci Banche Centrali



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: ancora positivi i dati in uscita nell'Area Euro, mentre rallenta la crescita nel primo trimestre 2017 nel Regno Unito

L'indice IFO sullo stato dell'economia tedesca indica che le imprese restano fiduciose sul clima economico, ma caute sulle prospettive future: l'indice delle condizioni correnti si attesta ad aprile a 112.9 rispetto al 112.3 di marzo, mentre l'indice relativo alle aspettative si porta a 105.2 rispetto al 105.7 del mese precedente. **L'indice di fiducia economica misurata dalla Commissione Europea in aprile sorprende le attese al rialzo**, salendo a 109.6 punti, **massimo da agosto 2007**, e confermando la forza della ripresa economica dell'Area. Il dettaglio delle componenti conferma il recupero del dato per i consumatori (a -3,6 punti in aprile contro i -5,0 punti di marzo), mentre l'indice di fiducia per le imprese vede un ulteriore aumento da 0,83 a 1,09 punti, continuando il trend di progressiva accelerazione in atto da fine 2016. **Accelerata in aprile l'inflazione dell'Area Euro e torna a 1.9% dal precedente 1.5%**. Positiva anche la *surprise* per la componente *core*, che tocca 1.2%, il valore più alto degli ultimi quattro anni. Secondo la scomposizione per paese, torna ad accelerare l'inflazione in Germania, dove secondo le stime preliminari per il mese di aprile il CPI rimbalza dall'1.5% a/a di marzo al 2.0%. In aumento l'inflazione anche in Spagna, dove la stima preliminare per l'inflazione di aprile sale da 2.1% a 2.6% secondo la misura armonizzata per l'Area Euro. L'aumento sia nell'inflazione dell'Area sia nell'inflazione tedesca sembra imputabile ad un effetto stagionale riconducibile alle vacanze di pasqua. Come sottolineato ieri dalla BCE, sarà necessario vedere un "convincente trend al rialzo" per l'inflazione in tutte le sue componenti prima di vedere un allentamento

dello stimolo monetario. **Nel Regno Unito rallenta la crescita economica nel primo trimestre dell'anno**, da 0.7% t/t del T4 2016 a 0.3% t/t in T1 dell'anno corrente. Il settore dei servizi, che conta per il 79% dell'economia, è cresciuto solo dello 0.3%, il minor valore da inizio 2015. La produzione industriale è cresciuta invece dello 0.3%, sulla scia della debolezza della sterlina, che ha supportato le industrie manifatturiere la cui produzione è aumentata dello 0.5%.

Stati Uniti: il PIL sorprende al ribasso

In settimana è **stata presentato il nuovo schema fiscale** che abbasserà la tassazione sulle imprese dal 35% attuale al 15%. Parallelamente le imprese potrebbero rimpatriare la loro liquidità estera, stimata pari a 2,600 mld di dollari, beneficiando di un prelievo una tantum del 10%. Per le famiglie è prevista la riduzione del numero delle aliquote (da 7 a 3) e dell'aliquota massima (da 39,6% a 35%), l'aumento della detrazione sui redditi bassi, l'eliminazione della sovrattassa sui redditi da investimenti di 3,8% (introdotta nell'Obamacare), dell'Alternative Minimum Tax, dell'imposta di successione e della detraibilità delle imposte statali e locali. La manovra fiscale è, al momento, solo una proposta e l'iter autorizzativo potrebbe essere difficile, data la resistenza dei democratici e di alcuni repubblicani preoccupati per un possibile aumento del deficit fiscale. Sul fronte macroeconomico, **sorprende al ribasso la stima preliminare del PIL statunitense per il primo trimestre dell'anno a 0.7% t/t annualizzato**, mentre i consumi crescono ad un tasso pari allo 0.3%, il valore più basso dal 2009. **Segnali misti emergono dai numeri relativi agli ordini di beni durevoli**: se da un lato sono stati rivisti al rialzo il dato del mese precedente sia di ordini di beni durevoli che delle consegne di beni capitali, dall'altro l'incremento di marzo ha sorpreso al ribasso le attese fermando la crescita a 0,7% m/m contro il +1,3% previsto dal consenso. Sul mercato del lavoro continuano a crescere i sussidi di disoccupazione che nella settimana conclusasi il 22 aprile hanno cumulato 257 mila nuove richieste rispetto alle 243 mila della rilevazione precedente. Le vendite di case nuove aumenta a marzo a 621 mila da 587 mila di febbraio, confermando il trend positivo del mercato immobiliare residenziale.

Asia: la BoJ non modifica la propria politica monetaria

Inflazione ancora debole in Giappone. L'indice CPI core nazionale (che esclude i prodotti alimentari freschi) è rimasto invariato a marzo, mentre il nuovo indice CPI core rallenta a -0,1%, un rallentamento dal mese di febbraio (+ 0,1%), ma in linea con le aspettative del mercato. L'indice CPI di Tokyo ad aprile è salito a -0,1% a/a con un declino molto più ridotto rispetto a marzo (-0,4%), mentre il nuovo indice CPI core di Tokyo ha mostrato un modesto miglioramento -0,1% dal precedente di marzo (-0,2%). Nel proprio meeting di politica monetaria **la BoJ ha mantenuto invariata la propria politica monetaria in tutte le categorie, tra cui entrambi gli obiettivi per i tassi di interesse a breve e a lungo termine e programmi di acquisto di asset**. Nella sua relazione trimestrale prospettica, la BoJ ha leggermente rivisto al

ribasso le sue previsioni di inflazione, mentre ha rivisto al rialzo la sua valutazione economica.

PERFORMANCE DEI MERCATI



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)